



## TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO

### Sezione Fallimentare

Il giudice designato alla trattazione del procedimento iscritto al n. 2/2022 RG Piano del consumatore, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

letti gli atti;

rilevato che **[redacted]**, nata a **[redacted]** il **[redacted]** 9 ottobre 1972, con ricorso depositato in data 29 luglio 2022, ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex artt. 6 e seguenti, legge 27 gennaio 2012, n. 3, *sub specie* di piano del consumatore;

osservato che in data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) che, agli artt. 65 e seguenti disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

osservato che, con particolare riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'art. 68, comma primo, CCI, prevede che *"La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2"*;

rilevato che, nel caso di specie, la domanda è stata presentata tramite un difensore;

ritenuto il vizio sanato in forza del principio del raggiungimento dello scopo, tenuto conto del deposito, unitamente al ricorso, della relazione particolareggiata dell'OCC;

ritenuto, altresì, in considerazione della sostanziale identità dei requisiti oggettivi e soggettivi, che la domanda di omologazione del piano del consumatore possa essere riqualficata come volta ad ottenere l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con applicazione del rito vigente;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, considerato che il ricorrente risiede a **[redacted]** **[redacted]** Via III Madonna della Nostra. 6;

considerato che in capo alla ricorrente può ravvisarsi la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera e, CCI, atteso che la stessa non svolge attività d'impresa, risultando assunta, con contratto a tempo indeterminato, dall'ASSL di Cagliari, con qualifica di operatrice socio sanitaria presso l'**[redacted]** Microcittadino di Cagliari;



ritenuto che la ricorrente versi in situazione di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma primo, lettera c, CCI, ossia stato di crisi (art. 2, comma primo, lettera a, "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi") o insolvenza (art. 2, comma primo, lettera b, "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"), come dimostrato da:

- l'entità dei debiti assunti, ammontanti a complessivi euro 58.441,51, oltre spese di procedura;
- la consistenza del patrimonio della ricorrente, costituito da: quote di proprietà *pro indiviso* su immobili pervenute alla debitrice in forza di successione *mortis causa* dei genitori (quota pari a 1/7 del diritto di proprietà su fabbricato ad uso abitativo in ~~Desulo, Vico III Madonna della Neve~~, catasto fabbricati foglio ~~7~~, particella ~~300~~, sub 1, categoria A/2; quota pari a 2/210 del diritto di proprietà fabbricato ad uso abitativo in ~~Desulo, Via Gemargenta n. 2~~, catasto fabbricati, foglio ~~7~~, particella ~~5~~, categoria A/6; quota pari a 1/7 del diritto di proprietà su terreno in agro di ~~Desulo~~ qualità pascolo arborato, catasto terreni, foglio ~~7~~, particella ~~5~~ consistenza 3135 mq, particella ~~5~~ consistenza 2865 mq, particella ~~5~~ consistenza 2000 mq, foglio ~~7~~, particella ~~2~~, consistenza 7170 mq e particella ~~5~~, consistenza 3380 mq; quota pari a 2/63 del diritto di proprietà su terreno in agro di ~~Desulo~~ qualità pascolo arborato, catasto terreni, foglio ~~7~~, particella ~~5~~, consistenza 17235); autovettura modello Peugeot 206, Targa ~~DI 070000~~ immatricolata nel 2007 di valore pressoché nullo, secondo la stima operata dal ricorrente e confermata dall'OCC;
- l'entità del reddito personale, pari a circa euro 1.300,00 mensili netti (euro 19.000,00 annui), derivante da retribuzione come lavoratore dipendente della ASL di Cagliari con la qualifica di Operatrice Socio Sanitaria;

visto l'art. 67 CCI, e osservato che la proposta prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento parziale dei crediti chirografari (nella misura del 30%), mediante il versamento dell'importo di euro 25.300,00 (proveniente da finanziamento chirografario concesso alla ricorrente dal ~~Banco di Sardegna~~ S.p.A. su istanza della Fondazione ~~San' Ignazio da Laconi~~ Ord.) distribuito tra i creditori in ragione dell'entità del rispettivo credito, entro trenta giorni dall'omologa del piano;

visti gli artt. 67 e 68 CCI, e rilevato che, unitamente alla domanda di ammissione alla procedura, la ricorrente ha depositato:

- elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni della debitrice e degli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

- certificato dello stato di famiglia;
- attestazione, da parte dell'organismo di composizione della crisi, della fattibilità del piano del consumatore (*rectius* di ristrutturazione);
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese occorrenti per il proprio fabbisogno mensile;
- relazione dell'organismo di composizione della crisi contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione, con riferimento ai vari soggetti finanziatori, della circostanza che gli stessi, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile, da quantificarsi in importo non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

visto l'art. 69 CCI e osservato che la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; neppure ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che la causa dell'indebitamento è da rinvenire ~~in un disturbo psichiatrico ( clinicamente accertata) e per la quale attualmente segue un programma terapeutico riabilitativo presso il Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcolia - Centro di Assistenza Patologica - Dipartimento di Salute Mentale ASO3 Cagliari~~ (cfr. doc. 9 ricorso);

visto l'art. 70 CCI;

rilevato che non risultano atti in frode ai creditori;

ritenuto, allo stato, che risulti la fattibilità del piano, posto che le risorse messe a disposizione, derivanti da finanza esterna, paiono costituire garanzia sufficiente di adempimento della proposta;

ritenuto che non pregiudichi la fattibilità del piano la ristrutturazione del credito oggetto di cessione del quinto della pensione (contratti nn. 488828 e 644208, stipulati dalla ricorrente con IBL Banca), anche alla luce di quanto previsto dall'art. 67, comma terzo, CCI;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 CCI;

**p.q.m.**

**dispone**

che la proposta e il piano presentati da [REDACTED] nata a [REDACTED] il 9 [REDACTED] 1979 siano pubblicati nel sito web del tribunale (in apposita area) e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

che l'OCC, a norma dell'art. 70, comma sesto, CCI, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per osservazioni dei creditori, sentita la debitrice, riferisca per iscritto al giudice, proponendo le modifiche al piano eventualmente ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente e all'organismo di composizione della crisi, nella persona dell'avv. Milena Figus, nonché per l'iscrizione del ricorso nel Ruolo corretto (Procedure Concorsuali CCI – Ristrutturazione debiti consumatore).

Oristano, 11/08/2022

Il Giudice Delegato  
dott.ssa Paola Bussu